



Originale

COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N ° 24 del 30-09-2024

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno **2024**, il giorno **30 Settembre 2024** alle ore 18:00, nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

GHIDELLI MARIO	Presente	MUZZANA BARBARA	Presente
PIZZIGATI ELENA	Presente	ROSSI MAURIZIO	Presente
SESINI NICOLO'	Assente	PETTINARI FRANCESCO	Assente
BACCIOCCHI STEFANO	Assente	CORBARI NICOLE	Assente
FIORANI NICHOLAS	Presente	CAVARRETTA ROCCO	Presente
OLTOLINI FRANCESCA	Presente		

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4

Con l'intervento e l'opera del dott. Nicola Caravella, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Mario Ghidelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si collega in videoconferenza da remoto il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19.01.2023 con cui si era provveduto all'approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale (figura del segretario comunale) tra i comuni di Maleo, Caselle Landi, San Fiorano, Mairago e Galgagnano;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2024 ad oggetto "RECESSO UNILATERALE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MALEO, CASELLE LANDI, SAN FIORANO, MAIRAGO E GALGAGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE" con cui si è provveduto allo scioglimento della convenzione di cui sopra;

RITENUTO di aderire alla Convenzione tra i Comuni di Comune di Chignolo Po, Cavenago D'Adda, Miradolo Terme, Guardamiglio San Fiorano.

ATTESO che suddetta nuova convenzione avrà effetto dalla data di emanazione dei provvedimenti autorizzativi di competenza Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e alla data del 31.12.2029;

Viste le percentuali di ripartizione nell'ordine seguente:

- 37% a carico del Comune di Chignolo Po (ente capo-fila),
- 8% a carico del Comune di Cavenago D'Adda,
- 25% a carico del Comune di Miradolo Terme,
- 19% a carico del Comune di Guardamiglio;
- 11% a carico del Comune di San Fiorano.

Considerato che la popolazione residente dei Comuni suddetti risulta essere:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Comune di Chignolo Po: | n. 4.042 abitanti |
| - Comune di Cavenago D'Adda: | n. 2.140 abitanti |
| - Comune di Miradolo Terme: | n. 3.888 abitanti |
| - Comune di Guardamiglio: | n. 2.669 abitanti |
| - Comune di San Fiorano: | n. 1.876 abitanti |

VISTO C.c.n.l. 2019 – 2021 relativo al personale dell'area funzioni locali, sottoscritto in data 16.07.2024 e futuri aggiornamenti per la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei Segretari Comunali;

VISTO l'art. 98 del D. Lsg.vo 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti: Ghidelli Mario, Pizzigati Elena, Fiorani Nicholas, Oltolini Francesca, Muzzana Barbara, Rossi Maurizio, Cavarretta Rocco.

- consiglieri votanti n. 7
- consiglieri favorevoli n. 7
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare lo schema di convenzione di segreteria tra i Comuni di Chignolo Po (ente capo-convenzione), Miradolo Terme; Cavenago D'Adda, San Fiorano e Guardamiglio, qui unito a formare parte integrante del presente atto, per il periodo dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale al 31.12.2029;

2. **Di stabilire** un riparto delle spese relative al trattamento economico del segretario comunale, conseguenti all'adozione del presente atto e pari a:

- 37% a carico del Comune di Chignolo Po (ente capo-fila),
- 8% a carico del Comune di Cavenago D'Adda,
- 25% a carico del Comune di Miradolo Terme,
- 19% a carico del Comune di Guardamiglio;
- 11% a carico del Comune di San Fiorano.

3. **Di rinviare** ai provvedimenti di competenza del Ministero dell'Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano, per la definizione della data di decorrenza della presente convenzione;

4. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano (ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia), per l'esercizio degli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

5. **Di demandare** al Sindaco di Chignolo Po, ente Capo-convenzione, di procedere alla nomina del Segretario titolare, sentiti i Sindaci di Cavenago d'Adda, Miradolo Terme, San Fiorano e Guardamiglio, dopo l'approvazione della convenzione da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano;

6. **Dare atto** che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente, atteso che le spese relative a retribuzioni e oneri per il segretario comunale sono già previsti dagli stanziamenti dell'attuale Bilancio Comunale;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

San Fiorano li, 30-09-2024

Il Sindaco

MARIO GHIDELLI

Il Segretario Comunale

NICOLA CARAVELLA

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-09-2024

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4 D.lgs n 267/2000)

☐ Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art 134, comma 3 D.lgs n 267/2000)

San Fiorano, lì 30-09-2024

Il Segretario Comunale

NICOLA CARAVELLA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005



COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dei SERVIZI AMMINISTRATIVI, CARAVELLA NICOLA

ESPRIME PARERE : **Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARAVELLA NICOLA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005



COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, Podavite Marta

ESPRIME PARERE : Favorevole

limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Podavite Marta

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005



COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 01-10-2024

San Fiorano, 01-10-2024

IL RESPONSABILE

PODAVITE MARTA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
TRA I COMUNI DI
CHIGNOLO PO, CAVENAGO D'ADDA,
MIRADOLO TERME, GUARDAMIGLIO E SAN FIORANO

Premesso che l'ordinamento della professione di Segretario Comunale permette ai comuni di associarsi al fine di avvalersi di un unico Segretario e realizzare in tal modo economie di scala;

Considerato che i Comuni di: Chignolo Po, Miradolo Terme, Cavenago d'Adda , San Fiorano e Guardamiglio intendono costituire un'unica sede di segreteria comunale ;

Rilevato che , tale soluzione avrà durata fino al 31.12.2029, salvo proroga o rinnovo.

I legali rappresentanti dei comuni contraenti, nelle persone dei Sindaci di Chignolo Po, Cavenago d'Adda, Guardamiglio , Miradolo Terme e San Fiorano;

CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue

§ 1. E' istituita la Segreteria associata tra i comuni di Chignolo Po, Miradolo Terme, Cavenago d'Adda , Guardamiglio e San Fiorano al fine di conseguire economie di scala nell'impiego della figura del Segretario Generale.

La sede di segreteria convenzionata è allocata in classe seconda secondo le vigenti disposizioni che disciplinano la classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

§ 2. La funzione di Comune Capo-convenzione è devoluta al Comune di Chignolo Po. Spettano pertanto al Sindaco di Chignolo Po i provvedimenti di nomina e revoca del Segretario Comunale, nonché gli altri atti di amministrazione del

rapporto di lavoro che l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali non riservino alla competenza del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Resta inteso che su ogni atto di amministrazione del rapporto di lavoro il Sindaco di Chignolo è tenuto ad acquisire - di norma - il parere o il concerto degli altri Sindaci.

§ 3. In base alla classe demografica attribuita alla convenzione con atto Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, al Segretario titolare viene attribuito il trattamento economico spettante in base al **C.c.n.l. 2019 – 2021 relativo al personale dell'area funzioni locali, sottoscritto in data 16.07.2024** e futuri aggiornamenti.

Alla data di sottoscrizione della presente convenzione rimane valida la determinazione contrattuale del trattamento economico spettante al segretario comunale, in godimento presso il comune di Chignolo Po..

§ 4. Il Comune Capo-convenzione provvede:

- a) alla liquidazione mensile della retribuzione spettante al Segretario convenzionato, compresa ogni indennità di legge spettante per il servizio reso;
- b) alla liquidazione del trattamento di missione per attività formativa e per ogni trasferta effettuata nell'interesse complessivo dei quattro comuni;

§ 5. Ciascun comune liquida al Segretario le trasferte svolte nell'interesse del singolo ente e provvede, in autonomia, alla corresponsione dei compensi per le supplenze e reggenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare.

Per ogni accesso ai comuni diversi da Chignolo Po, effettuato con l'autovettura privata, spetta al Segretario, a cura del Comune interessato, il rimborso delle spese di viaggio consistenti nel pedaggio autostradale e dell'indennità chilometrica secondo le istruzioni e le disposizioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 54055/2011. Si considera la minor distanza tra il Comune Capo-convenzione e il domicilio del Segretario.

§ 6. Ogni comune convenzionato dovrà iscrivere nel proprio Bilancio la quota presunta di spese a proprio carico, in conformità all'apposita comunicazione che il Comune Capo-convenzione è tenuto ad effettuare.

Il Comune Capo-convenzione, per tutte le spese sostenute per oneri diretti e riflessi riguardanti il servizio del segretario convenzionato, deve notificare, con cadenza trimestrale, l'ammontare delle spese che i Comuni convenzionati dovranno corrispondere a titolo di rimborso.

Le spese della convenzione sono ripartite nel seguente modo:

- Chignolo Po 37%
- Cavenago d'Adda: 8%
- Miradolo terme : 25%
- Guardamiglio: 19% .
- San Fiorano 11%

§ 7 . Secondo la predetta ripartizione percentuale delle spese, i Comuni convenzionati sostengono a proprio carico il “contributo ex-Ages”, derivante dalla riduzione dei trasferimenti erariali al Comune Capofila che ne cura il successivo recupero dagli enti convenzionati, secondo le previsioni di cui al D.M. 20.02.2013, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero per la Pubblica Amministrazione, annualmente integrato con apposito comunicato del ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

§ 8. Per la gestione dei diritti di segreteria e di rogito si fa riferimento alla disposizione di cui all'art. 10, del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014.

Ciascun comune provvede alla liquidazione in favore del Segretario, in riferimento alla propria attività rogatoria.

I Comuni associati trasmettono al comune capo convenzione, con cadenza trimestrale, l'attestazione delle liquidazioni effettuate, al fine di consentire il monitoraggio del limite massimo percepibile.

Inoltre, si prevede che, in sede di rendicontazione della gestione annua associata, per i diritti di segreteria e rogito, si provveda a rimodulare il riparto degli importi liquidati, in misura proporzionale all'incidenza pro-capite dell'attività rogatoria svolta dal segretario nei singoli comuni convenzionati sull'attività rogatoria complessivamente svolta dal segretario stesso, operando, ove spettanti, i relativi conguagli in favore dei comuni cui competono.

Quanto sopra al fine di evitare sperequazioni tra gli enti associati, nell'ipotesi che il segretario raggiunga il limite massimo dei diritti liquidabili in busta paga in corso d'anno.

§ 9. La retribuzione di risultato sarà determinata con provvedimento del Sindaco del Comune capo-convenzione in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. La retribuzione di risultato sarà erogata dal Comune capo-convenzione con recupero dei Comuni convenzionati secondo le misure sopra indicate.

§ 10. L'orario di servizio viene ripartito, per quanto possibile, in misura proporzionale al riparto delle spese, tenendo conto degli orari nei quali le singole amministrazioni stabiliscono le sedute dell'esecutivo comunale e le adunanze consiliari. Nelle giornate di sabato il servizio è prestato in relazione alle esigenze dell'Amministrazione che ne abbia più bisogno. La ripartizione dell'orario di lavoro tra i vari enti è effettuata, per quanto possibile, a giornate intere, limitando in tal modo la necessità di continui spostamenti del Segretario tra i diversi enti.

§ 11. La gestione associata deve assicurare la corretta funzionalità del servizio del Segretario, nella reciproca collaborazione tra i predetti enti ed a salvaguardia dei loro interessi.

A garanzia degli obblighi assunti, con la presente convenzione, gli Enti associati si impegnano formalmente, con atto deliberativo del competente organo, ad erogare le rispettive quote di partecipazione, iscritte nei rispettivi bilanci.

Dei provvedimenti di approvazione della presente convenzione deve essere data comunicazione al Comune Capo-convenzione e al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione di tutti i provvedimenti di modifica o scioglimento della presente convenzione, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del Segretario Comunale.

§ 12. La presente convenzione ha effetto dalla data di emanazione dei provvedimenti autorizzativi di competenza Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e ha validità fino al 31.12.2029.

La stessa, prima della scadenza, potrà essere rinnovata, con pari procedura, per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere temporaneo e può essere sciolta o modificata, osservando le seguenti modalità:

- Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi la medesima data di scioglimento; in caso di
- disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Sezione Albo Lombardia.
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto, manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R. 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco); tale recesso mantiene in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di apposita deliberazione di modifica del testo

convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci restanti, da far pervenire al Ministero dell'Interno – Sezione Albo Lombardia contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso.

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate; tale recesso mantiene in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di apposita deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci restanti da far pervenire al Ministero dell'Interno – Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali Lombardia, contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo tra i comuni, il Segretario Comunale titolare della convenzione rimane in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo-convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Chignolo Po

Il Sindaco
(Antonella Zanaletti)

Per il Comune di Cavenago d'Adda

Il Sindaco
(Rinaldo Tribbia)

Per il Comune di Miradolo terme

Il Sindaco
(Michela Callegari)

Per il Comune di Guardamiglio

Il Sindaco
(Giancarlo Rossetti)

Per il Comune di san Fiorano

Il Sindaco
(Mario Ghidelli)

Studio Zenoni & Associati

M. ANGELA ZENONI COLLIVIGNARELLI

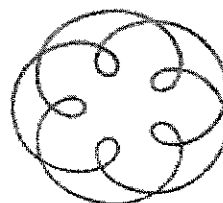
dottore commercialista
revisore dei conti

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI DEI CONTI

SIMONE PIACENTINI

dottore commercialista
revisore dei conti



Spett. **Comune di San Fiorano**

Mortara, 27.09.2024

Oggetto: parere del revisore contabile alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente per oggetto: approvazione convenzione per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale

Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Simone Piacentini avendo ricevuto l'invito ad esprimere il parere sulla proposta di delibera sopra indicata:

- presa visione della documentazione fornita dall'ufficio comunale competente;
- analizzato il contenuto della proposta di delibera;
- analizzata la normativa in merito;

RITIENE

di esprimere, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente per oggetto: approvazione convenzione per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale

REVISORE DEI CONTI
(Dott. Simone Piacentini)

